

Avv. SANDRO STEFANELLI
Via Duomo n. 23 72100 - BRINDISI
stefanelli.sandromarco@coabrindisi.legalmail.it
c.f.: STFSDR54D25B180F p.i.: 00653520742
Tel. 0831-524054

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA
DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A.
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55, C.P.A.**

PER: la Dott.ssa **Giuseppina Nigr** [REDACTED]

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Brindisi in via Duomo n.23 presso l'indirizzo pec dell'Avv. **Sandro Stefanelli** (c.f.: STF SDR 54D25 B180F; pec: **stefanelli.sandromarco@coabrindisi.legalmail.it**), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio al seguente indirizzo di posta elettronica: **stefanelli.sandromarco@coabrindisi.legalmail.it**

- **ricorrente** -

CONTRO: Commissione RIPAM, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, FORMEZ PA, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, relativa al “*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria*”, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- **resistente** -

NONCHE' CONTRO:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, in

persona del Presidente pro tempore;

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

- **resistenti** -

NEI CONFRONTI:

- **Peluso Giovanna**, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED];

- **De Luca Francesca**, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- **Falco Domenico**, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- **Giuliani Chiara**, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- **Manigrasso Antonio**, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- **controinteressati** -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA MEDIANTE IDONEE MISURE

CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART 56 C.P.A

- della graduatoria finale di merito - pubblicata dapprima il 18.02.2026, poi, a seguito di rettifiche, il 03.04.2026 ed infine il 15.04.2026 - del “*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02*”, nella parte in cui la ricorrente risulta inclusa al n. 4232 della graduatoria, con un punteggio finale inferiore a quello legittimamente spettante, per via del mancato riconoscimento, sia del punteggio aggiuntivo per titoli (pari a 3 punti) previsto dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge

6 agosto 2021, n. 113, sia della riserva legittimamente spettante e prevista dall'art. 1, comma 6 dello stesso bando;

- dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali non sono riconosciuti il punteggio aggiuntivo per titoli nonché la riserva;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;

- con riserva di formulare ulteriori censure con motivi aggiunti, alla conoscenza degli atti della Commissione che possano pregiudicare la ricorrente.

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, sia l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (pari a 3 punti) per l'ulteriore titolo posseduto a norma dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso, sia la riserva prevista dall'art. 1, comma 6 dello stesso bando, con conseguente condanna della competente Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tali pretese;

PER LA CONDANNA

della Commissione Interministeriale RIPAM, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, FORMEZ PA,

a) all'adozione del provvedimento di attribuzione del punteggio aggiuntivo (pari a 3 punti) per l'ulteriore titolo posseduto a norma dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso, rettificando la relativa graduatoria finale;

b) all'adozione del provvedimento di attribuzione della riserva prevista dall'art. 1, comma 6 del bando di concorso.

FATTO

La Dott.ssa Giuseppina Nigro, in data 29/08/2025, presentava domanda per partecipare al "*Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria*" e, segnatamente, al concorso "*Codice 02: n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria*".

Svoltasi nella sessione del 23/10/2025 alle ore 12:00 la prova scritta del concorso, la ricorrente prendeva visione del relativo esito attraverso la piattaforma Concorsi Smart, accedendo alla propria area riservata con le credenziali SPID, apprendendo di aver conseguito un punteggio pari a 25,25 e pertanto di aver superato la prova a norma dell'art. 6, comma 2 del bando, che prevede che *"la prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)"*.

Con *"Aggiornamento del 18.02.2026"* pubblicato sul sito INPA, veniva pubblicata la graduatoria finale di merito relativa al profilo di *"assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria"* (codice 02) e, successivamente, a seguito delle intervenute rettifiche, veniva ripubblicata la graduatoria rispettivamente il 03.04.2026 e, infine, il 15.04.2026.

La ricorrente apprendeva, così, di essere stata collocata tra gli idonei al posto n. 4232 della graduatoria relativa al profilo di assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, e, quindi, di non avere diritto all'assunzione a causa, e del mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo per titoli (pari a 3 punti), e del mancato riconoscimento della "riserva", nonostante li avesse dichiarati insieme alla domanda di partecipazione al concorso.

Ed infatti, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 6 e dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso, nella domanda la ricorrente, **con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** aveva dichiarato quanto segue: *"Dichiaro di avere diritto alla riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del bando di concorso a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi.: **Si.**"* *"Aver prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.*

113: *Si*".

La ricorrente, infatti, risultava (e risulta tutt'ora) in servizio alle dipendenze del Ministero della Giustizia, presso il Tribunale di Brindisi, con la qualifica di "*Addetto all'Ufficio per il Processo*", avendo sottoscritto in data **21/02/2022** contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza prorogata - a seguito di *addendum* contrattuale - al **30/06/2026**, ed era (ed è tutt'ora) in possesso dell'attestazione di servizio con merito nonché dell'attestazione di lodevole servizio rilasciate dal Presidente del Tribunale di Brindisi il 26/08/2025, e quindi in data antecedente alla presentazione della domanda.

La stessa, pertanto, al momento della presentazione della domanda, era in servizio presso il Ministero della Giustizia da oltre trentasei mesi e, avendo prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato, aveva diritto a conseguire un punteggio totale pari a 28,25 (risultante dalla somma del punteggio della prova pari a 25,25 e dei 3 punti aggiuntivi ai sensi dell'art. 7, comma 3 del bando spettanti alla ricorrente in quanto 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo e 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi) tale da essere collocata in una posizione decisamente più alta in graduatoria.

Inoltre la ricorrente, **aveva diritto ad essere inserita nei candidati con riserva** a norma del comma 6 dell'art. 1 (*posti messi a concorso*) del Bando che prevede che: "*Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), è prevista una riserva non superiore al quaranta per cento dei posti per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, del presente bando a favore del predetto personale, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi. La riserva di cui al presente comma opera a concorrenza del limite massimo previsto dal successivo comma 7 all'esito dell'applicazione delle riserve di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 in sede di formazione della graduatoria finale di merito*".

Per completezza occorre segnalare l'esistenza di due "aggiornamenti" pubblicati sul sito INPA, uno in data 03.12.2025, del seguente testuale tenore: "*I candidati idonei alla prova*

scritta codice 01 e 02, che hanno dichiarato in domanda di aver prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato, dovranno caricare la documentazione che ne attesti il possesso a partire da giovedì 4 e fino a martedì 9 dicembre 2025."; ed altro in data 04.12.2025 che recita: *"Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del bando di concorso, i candidati che siano risultati idonei alla prova scritta e che in sede di domanda di partecipazione abbiano dichiarato di aver prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato, devono caricare sul Portale inPA a partire dalle ore 09:00 del 04/12/2025 e fino alle ore 23:59 del 09/12/2025 - documentazione attestante il servizio prestato nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito"*.

Tali "aggiornamenti", tuttavia, non sono stati comunicati all'indirizzo e-mail o a quello pec della ricorrente, la quale ritenendo conosciuti dalla stessa amministrazione i titoli di cui trattasi, ha ritenuto non necessario produrre le relative attestazioni.

La ricorrente, quindi, con nota-pec del 10/04/2026, invocando l'applicazione del soccorso istruttorio, al fine di regolarizzare e integrare la documentazione richiesta, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa, ha inviato all'Amministrazione la documentazione attestante i requisiti già dichiarati, invitando la stessa a procedere all'attribuzione in suo favore del punteggio previsto per i titoli non valutati nonché all'attribuzione della detta riserva di posti, riservando, in mancanza di rettifica della graduatoria, di agire giudizialmente per la tutela dei suoi interessi.

Poiché ad oggi nessuna comunicazione è pervenuta dall'Amm.ne, certo è l'interesse della ricorrente a proporre il presente ricorso fondato sui seguenti

MOTIVI

1. Violazione per falsa e/o erronea applicazione delle previsioni del bando di concorso (lex specialis) e del principio di tassatività delle cause di esclusione

Il bando di concorso:

a) **all'art.3 (procedura concorsuale) dispone:** *"Il concorso è espletato attraverso la procedura di seguito indicata e che si articola attraverso a) una prova scritta, secondo la disciplina di cui al successivo articolo 6 del presente bando, distinta per ciascuno dei codici*

concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1; b) la valutazione dei titoli che è effettuata con le modalità previste dall'articolo 7, dopo lo svolgimento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione.”;

b) all'art. 7 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito)prevede: "1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. **2. La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso.** Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. **Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.** 3. Per entrambi i codici di concorso, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ai candidati che hanno prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per almeno due anni consecutivi e il predetto servizio sia stato prestato con merito e tale merito sia debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, è attribuito un punteggio aggiuntivo per titoli per un massimo di 5 punti per il Codice 01-Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e per un massimo di 3 punti per il Codice 02-Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, secondo i seguenti parametri: (Codice 02) Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Punteggio massimo attribuibile 3 punti. a) 1 punto per aver svolto per almeno due anni consecutivi il servizio di addetto all'ufficio per il processo; b) 0,50 punti per ciascun trimestre di servizio successivo al compimento del citato servizio di due anni consecutivi.4. Ultimata la prova scritta, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo.”.

c) **al comma 4 dell'art 10 (assunzione in servizio) prevede:** *"I candidati dichiarati vincitori saranno assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, nell'Area funzionari e nell'Area assistenti, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio".*

Dall'esame delle disposizioni su richiamate si evince chiaramente che nessuna di esse imponeva la produzione materiale di tutti i titoli (auto)dichiarati a pena della mancata valutazione, disponendo solo espressamente, che **"la valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso"**, riservando l'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.

Né le comunicazioni pubblicate esclusivamente sul sito INPA, e non comunicate all'indirizzo e-mail e/o pec della ricorrente, contemplavano che il mancato invio delle attestazioni di cui trattasi avrebbe comportato il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo e della riserva.

Sussiste pertanto la censurata violazione essendo noto, per giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, che le prescrizioni di un bando di concorso sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, e che *"preminenti esigenze di certezza allo svolgimento delle procedure concorsuali impongono di ritenere di stretta interpretazione e vincolanti per l'amministrazione le clausole del bando di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione,..."*, (Consiglio di Stato, sezione V, 23 giugno 2014, numeri 3133, 3134, 3135 e 3136).

Talchè neppure la Commissione avrebbe potuto procedere autonomamente e diversamente, non valutando i titoli della ricorrente in presenza di una omissione non sanzionata con la prescrizione della non valutazione dei titoli non attestati documentalmente, dal momento che le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione e, nel caso, della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'amministrazione, che autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nella interpretazione né nella attuazione (Consiglio di Stato, sezione V, 17 marzo 2014, n. 1328).

In conclusione, la mancata produzione di documenti non esplicitamente richiesta "a pena di esclusione di valutazione" non determina l'esclusione automatica.

**

In ogni caso, al di là della valutazione o meno dei titoli relativi al maggiore punteggio, la ricorrente aveva diritto ad essere inclusa tra i vincitori del concorso, in quanto con **le dette comunicazioni sul sito inPA NON VENIVA RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI TITOLI RICHIESTI DAL BANDO PER OTTENERE IL BENEFICIO DELLA RISERVA DI POSTI** a norma dell'art.1 comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, riferendosi la detta richiesta solo alla prestazione di "*servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito*"; **mentre il previsto beneficio della riserva spettava solo a favore di chi "alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio PER ALMENO TRENTASEI MESI"**.

2) Violazione per erronea e/o omessa applicazione dell'art 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come sostituito dall'art.1 comma 1 lett. p) del DPR 16 giugno 2023, n. 82 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.)

La norma epigrafata prevede che "*L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione **non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni.***

Orbene, nel caso di specie non può esservi alcun dubbio che l'amministrazione che ha bandito il concorso in parola avrebbe dovuto e potuto agevolmente verificare se la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, era in servizio presso la medesima amministrazione della Giustizia da oltre trentasei mesi, avendo prestato servizio nella veste di

addeito all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato.

L'impugnata graduatoria è pertanto inficiata anche dal vizio epigrafato.

3. Violazione per omessa applicazione dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per mancata attivazione del soccorso istruttorio.

In via gradata, nella denegata ipotesi in cui non si dovessero accogliere le censure che precedono, troverebbe applicazione nel caso di specie l'istituto del soccorso istruttorio, disciplinato in via generale dall'art. 6 della L. n. 241/1990, che sancisce un principio fondamentale di collaborazione tra Pubblica Amministrazione e cittadino, imponendo all'amministrazione procedente di richiedere integrazioni o rettifiche di dichiarazioni o documenti presentati in modo incompleto o affetto da irregolarità meramente formali.

Contrariamente a quanto si riteneva in passato, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo confermato che il soccorso istruttorio si applica anche alle procedure concorsuali al fine di garantire la massima partecipazione e, al contempo, consentire all'Amministrazione di selezionare i candidati migliori sulla base di requisiti sostanziali, senza che meri errori formali possano viziare l'esito della selezione.

Il soccorso istruttorio è doveroso quando il candidato ha comunque dichiarato il titolo, ma in modo imperfetto.

Allo stesso modo, il soccorso può essere attivato per sanare irregolarità come la mancata apposizione di una firma, l'omissione della data o l'indicazione del titolo in uno spazio non appropriato del modulo di domanda. Recentemente, il TAR Lazio (Ordinanza n. 4848/2024) ha ribadito che, in presenza di un titolo (nella specie, l'abilitazione forense) dichiarato in domanda "secondo modalità ed in spazi non appropriati", l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, trattandosi di una "meramente formale irregolarità dichiarativa e non anche una omissione".

Nella Sentenza n. 7975/2019, il Consiglio di Stato, ha affermato che il soccorso istruttorio ha "portata generale" e si applica alle procedure concorsuali per tutelare la buona fede e l'affidamento.

Nel caso specifico della mancata indicazione del voto di laurea, i giudici hanno stabilito che la commissione "ben poteva [...] richiedere alla candidata di specificare il voto conseguito".

Il Collegio ha sottolineato che l'esito di un concorso non può essere alterato da "meri errori formali", poiché il danno non sarebbe solo per l'interesse privato, ma anche per l'interesse pubblico a selezionare i candidati migliori, come imposto dall'art. 97 della Costituzione.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva dichiarato, alla data di scadenza dei termini, di essere in servizio presso il Ministero della Giustizia da oltre trentasei mesi e di aver prestato servizio nella veste di addetto all'ufficio per il processo per almeno due anni consecutivi con merito debitamente attestato, come risultante dalle attestazioni rilasciate in data antecedente la scadenza del bando e, pertanto, non trattavasi di titolo mai menzionato prima o di un requisito di partecipazione non posseduto alla data di presentazione della domanda.

Alla luce delle considerazioni svolte nessun dubbio può sussistere in merito alla illegittimità dell'operato della Amministrazione resistente laddove ha escluso la valutazione del punteggio aggiuntivo e della riserva previsti nel bando di concorso.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA E COLLEGALE

La dedotta istanza appare fornita dei suoi presupposti applicativi.

Il *fumus boni iuris*, per quanto argomentato, ci pare evidente specie per quanto concerne l'applicazione del beneficio della riserva di posti e pertanto dell'inclusione della ricorrente tra i candidati vincitori.

A sostegno della presente istanza si ritiene inoltre che, nel caso di specie, emerga una situazione di *periculum in mora*, ovvero di gravità ed urgenza (ex art. 56, primo comma, del c.p.a.) di incidenza tale da pregiudicare la posizione della ricorrente, qualora venga fissata la prima camera di consiglio - utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell'art. 55, comma 5, c.p.a. - in una data successiva al termine di presentazione della scelta della sede riservata ai vincitori del concorso, con grave danno per la ricorrente, che, collocatasi tra gli idonei, non potrebbe effettuare la scelta di sede.

Pertanto, rilevato altresì che, nella ponderazione degli interessi in conflitto non sussista un contrapposto interesse pubblico (né tanto meno un pregiudizio nei confronti degli altri candidati) di consistenza tale da esigere di sacrificare, in questa sede, quello di parte ricorrente, con la presente, si formula istanza, affinché, il Presidente della sezione assegnataria del presente atto, ovvero un Magistrato da lui delegato, voglia con decreto concedere la misura cautelare richiesta, consentendo in applicazione del beneficio della

riserva di posti l'inclusione della ricorrente tra i candidati vincitori.

Per tali motivi la Dott.ssa Giuseppina Nigro, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

chiede

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia, *previa sospensione dei provvedimenti impugnati*,

1) accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la graduatoria finale di merito del detto concorso, nella parte in cui la ricorrente risulta inclusa con un punteggio finale inferiore a quello legittimamente spettante, per via del mancato computo del punteggio aggiuntivo dei titoli previsto dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso (pari a 3 punti), in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché nella parte in cui non è riconosciuta la riserva legittimamente spettante, prevista dall'art. 1, comma 6 dello stesso bando;

2) accertare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'attribuzione del punteggio aggiuntivo (pari a 3 punti) per l'ulteriore titolo posseduto a norma dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso nonché della riserva prevista dall'art. 1, comma 6 dello stesso bando;

3) condannare la Commissione Interministeriale RIPAM, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, FORMEZ PA, all'adozione del provvedimento di attribuzione del punteggio aggiuntivo (pari a 3 punti) per l'ulteriore titolo a norma dall'art. 7, comma 3 del bando di concorso nonché all'attribuzione della riserva prevista dall'art. 1, comma 6 del bando di concorso;

4) Con vittoria di spese e compensi oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Ai fini della normativa sul ci si dichiara che il ricorso ha valore indeterminabile e concerne la materia del lavoro con i limiti reddituali di cui all'articolo 9 comma uno bis DPR numero 445 del 2000 ed è pertanto esente da contributo unificato.

**

Si allegano, in copia, i seguenti documenti:

1. Bando di Concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente

complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell'Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria;

2. domanda di partecipazione al concorso 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02;

3. graduatoria 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 pubblicata il 15/04/2026;

4. aggiornamenti sito INPA del 03.12.2025 e 04.12.2025;

5. attestazione servizio con merito e lodevole servizio della Dott.ssa Giuseppina Nigro;

6. nota pec del 10/04/2026 a firma della Dott.ssa Giuseppina Nigro e ricevuta di avvenuta consegna;

7. autocertificazione della situazione reddituale e documento d'identità della Dott.ssa Nigro Giuseppina;

8. istanza di accesso agli atti del 16/04/2026 e ricevuta di avvenuta consegna della pec del 16/04/2026.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE

PER PUBBLICI PROCLAMI

(ex art. 41, comma 4, c.p.a.)

Ill.mo Sig. Presidente

Il sottoscritto difensore

Premesso che

Il ricorso che precede è volto all'annullamento di una graduatoria di concorso, la quale vede il coinvolgimento di un numero elevato di controinteressati (si fa riferimento a n. 4231 candidati utilmente collocati prima della ricorrente), rendendo la notifica individuale estremamente difficile e gravosa;

Tale situazione integra i presupposti per la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art.

41, comma 4, c.p.a. e art. 150 c.p.c..

Tutto ciò premesso, la ricorrente Dott. ssa Giuseppina Nigro, come innanzi rappresentata e difesa

CHIEDE

Che l'Ill.mo Presidente del TAR adito autorizzi la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un estratto del ricorso sul sito internet della Commissione Interministeriale RIPAM, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, FORMEZ PA o con altre modalità.

Con ogni salvezza

Brindisi, 16/04/2026

Avv. Sandro Stefanelli